

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE**-----
-----**"PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE "CROCE BIANCA ORGANIZZAZIONE-**
-----**DI VOLONTARIATO-E.T.S."**-----
-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di dicembre-----

----- (05/12/2022) -----
in Città di Castello, via Angelini n. 18, presso la sede dell'associazione infra descritta, alle ore diciotto e minuti zero.-----

Innanzi a me MASSIMILIANO CITTI, notaio in Città di Castello, iscritto al Collegio del distretto notarile di Perugia,-----
-----è presente:-----

- **FORTUNA CLAUDIO**, nato a Perugia il 30 luglio 1946, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui appresso, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione riconosciuta di Pubblica Assistenza denominata "PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE "CROCE BIANCA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-E.T.S.", con sede in Città di Castello, alla via Angelini n. 18, codice fiscale n. 90025740540, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato Regione Umbria al n. 579 D.P.G.R. n. 7366 dell'8 settembre 2004, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Perugia al n. 70/15.-----

Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, dichiarando che in questo luogo, giorno ed ora è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della predetta associazione regolarmente convocata ai termini di legge e di statuto.-----

L'Assemblea nomina Presidente il costituito FORTUNA CLAUDIO; lo stesso invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:-----

- che sono presenti n. associati come dettagliatamente specificato nel **foglio delle presenze** che si allega al presente atto sotto la lettera "A", tutti regolarmente aventi diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;-----

- che è presente l'organo amministrativo-direttivo nella persona di sé medesimo quale presidente e Veschi Alfio, Berretti Paolo, Belardinelli Marco, Capriani Carlo;-----

- che dei sindaci revisori è presente Massimo Mignolini, sindaco supplente, Poletto Silvio Francesco;-----

- che non sono presenti i probiviri;-----

-----d i c h i a r a-----

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti al seguente-----

Registrato a Perugia
in data 07/12/2022 al
al numero 28462
serie 1T
per euro

P. A. TIFERNATE "CROCE BIANCA"	
CITTÀ DI CASTELLO - PG	
DATA	16/12/2022
PROT. N.	185/2022
A R R I V O	

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

"Variazione dello statuto in base alla legge del terzo settore per i seguenti punti:-----

* Non è prevista la clausola che condizioni l'ammissione su domanda dell'interessato (Art. 21 e 23 CTS - Codice del Terzo Settore);-----

* Non è prevista la possibilità in caso di non ammissione all'Ente per l'interessato di chiedere il riesame del rigetto all'assemblea o altro organo eletto dall'Assemblea (Art. 21 e 23 CTS - Codice del Terzo Settore);-----

* Non è prevista l'annotazione in libro dei soci della delibera di ammissione (Art. 21 e 23 CTS - Codice del Terzo Settore);-----

* adeguamento all'articolo 22 CTS - Codice del Terzo settore - per il possesso della personalità giuridica di diritto privato ex D.P.R. 361/2000;-----

* Art. 6 aggiungere la nota che per i soci minorenni il voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;-----

* Art. 24 variare la durata in carica portando da tre a quattro anni come l'organo nazionale."-----

Viene eletto alla presidenza della presente assemblea il comparente FORTUNA CLAUDIO, il quale constata:-----

- che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, ed è validamente costituita ai sensi del vigente statuto sociale.-----

Il presidente fa presente agli intervenuti che, ai fini dell'adeguamento dello statuto alle norme relative alla riforma degli enti del terzo settore, anche ai fini dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, si rende necessario modificare l'articolo 6 del vigente statuto sociale, aggiungendo un primo comma del seguente tenore:-----

"Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:-----

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.-----

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.-----

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati-----
In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria o ad altro organo eletto dalla medesima la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo."-----

Propone pertanto di modificare il solo primo comma del detto articolo nel modo anzidetto.-----

Il presidente propone inoltre di modificare l'articolo 6 del vigente statuto, aggiungendo un ultimo comma del seguente tenore:-----

"Gli associati che non avranno ancora compiuto la maggiore età saranno rappresentati, per ogni rapporto con l'associazione, dagli esercenti la potestà genitoriale, anche per quanto riguarda il diritto di voto in assemblea."-----

Il presidente propone infine di modificare l'articolo 24 del vigente statuto, variando la durata della carica del consiglio direttivo, portandola da tre a quattro anni, e modificando il solo secondo comma dell'articolo 24 nel seguente modo:-----

"2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile."-----

Il Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata con la modifica innanzi proposta.-----

L'Assemblea, quindi, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi in forma palese-----

-----d e l i b e r a-----

1) di modificare l'articolo 6 dello statuto aggiungendo un primo comma del seguente tenore:-----

"Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:-----

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.-----

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.-----

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro

sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati-----

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria o ad altro organo eletto dalla medesima la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.";-----

2) di modificare l'articolo 6 dello statuto aggiungendo un ultimo comma del seguente tenore:-----

"Gli associati che non avranno ancora compiuto la maggiore età saranno rappresentati, per ogni rapporto con l'associazione, dagli esercenti la potestà genitoriale, anche per quanto riguarda il diritto di voto in assemblea.";-----

3) di modificare l'articolo 24 del vigente statuto, modificando il solo secondo comma nel seguente modo:-----

"2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile."-----

4) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo presidente a procedere al deposito del testo aggiornato dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;---

5) di approvare il testo aggiornato dello **statuto** nella sua redazione aggiornata e che si allega al presente atto sotto la lettera "B", firmato dal componente e da me notaio.-----

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82 V comma del D.lgs 117/2017).-----

Non essendovi altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti zero.-----

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.-----

Il componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.---
Questo atto è stato da me letto al componente, il quale lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà. Scritto mediante elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e completato da me su tre fogli, dei quali occupa otto pagine intere e parte della nona. E' sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici-----

Firmato: FORTUNA CLAUDIO, MASSIMILIANO CITTI NOTAIO (segue impronta sigillo)-----

ALLEGATO 'A' ALL'ATO
N° 6457/4808 di REP

fuorelli

Allegato



COGNOME	NOME	PRESENTE	PRESENTE PER DELEGA	ASSENTE
Alunno Mancin	Serena			X
Baccarini	Luca			X
Bagiacchi	Luigi			X
Baloci	Sofia			X
Bei	Enrica			X
Belardinelli	Marco	X		
Benedetti	Marino			X
Bergamaschi	Chiara	X		
Berretti	Paolo	X		
Bianchi	Flora			X
Borgo	Giada			X
Bosi	Michela			X
Bosi	Federico			X
Broccoli	Enzo		X	(1) ☒

(1) Pannello il simbolo "X". Unagostella

Broccoli	Anna		X	
Bruno	Michele			X
Cadeddu	Katia			X
Candelaresi	Giammarco			X
Capriani	Carlo	X		
Cavargini	Rosangela			X
Cavigli	Antonio			X
Ceccattini	Michele			X
Cerboni	Massimo			X
Checcaglini	Paola			X
Checcaglini	Riccardo			X
Chiatti	Stefania	X		
Ciocchetti	Nikita			X
Coppetti	Elisa		X	

F. C.

M. C.



Eraclei	Gianluigi			X
Fegatelli	Enzo			X
Ferranti	Eolo			X
Fiorucci	Patrizia	X		
Fiorucci	Liala			X
Fortuna	Claudio	X		
Fortuna	Marcello		X	
Fortuna	Samuele			X
Gallorini	Pasquale			X
Golfarelli	Giuseppe			X
Goracci	Gabriele			X
Gragnoli	Fernando		X	
Gragnoli	Marisa		X	
Gragnoli	Massimo			X

Lardaioli	Aurora			X
Locchi	Piero			X
Lombardi	Alessio			X
Maffeis	Giampiero			X
Magrini	Tania			X
Mancini	Giuseppe		X	
Manganelli	Martina			X
Mangioni	Roberta			X
Manni	Mattia			X
Mannucci	Elia			X
Marini	Gioia	X		
Martini	Michele			X
Maurizi	Marta			X
Menghi	Lisa			X

Fotina Celi

M. Celi

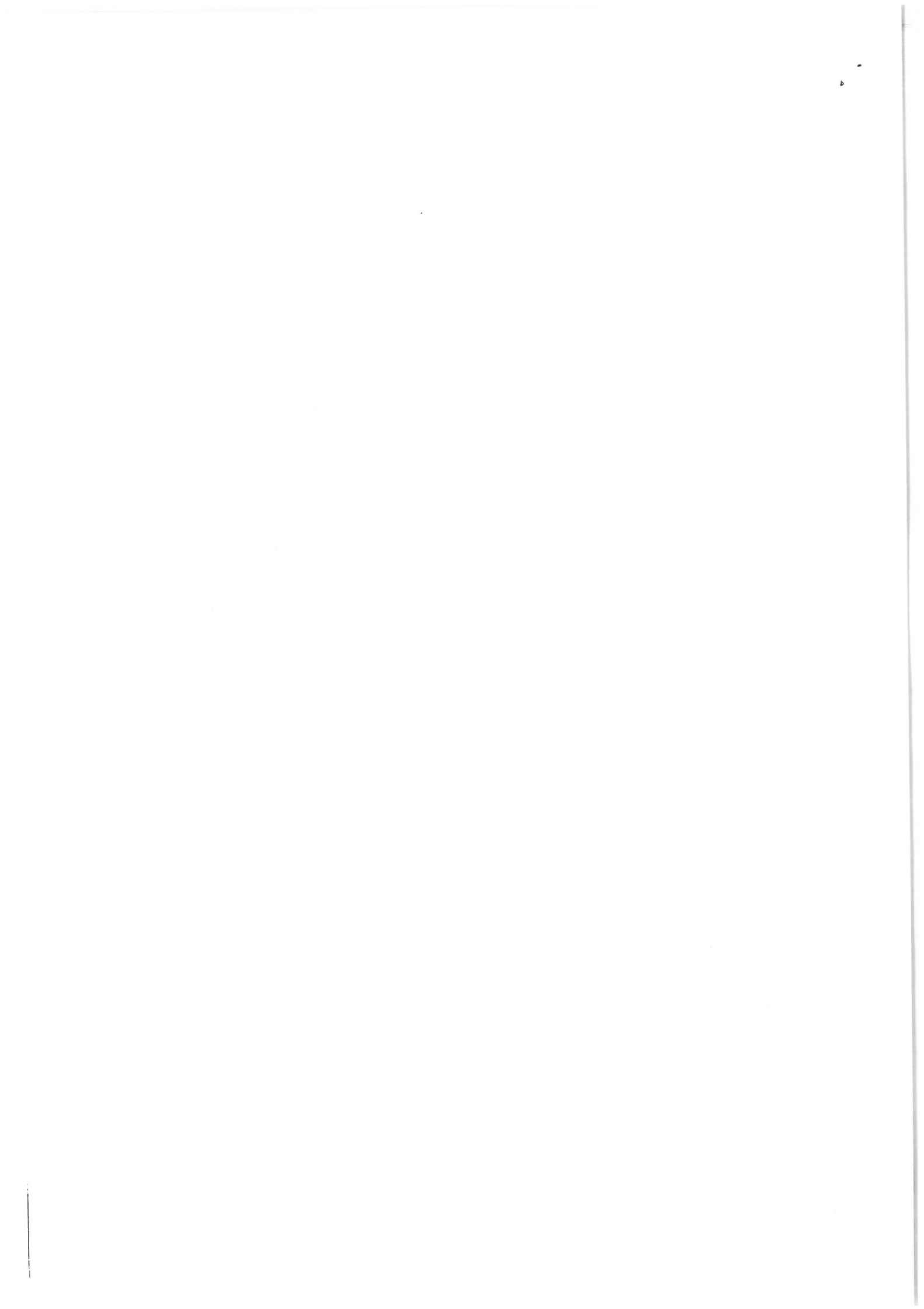


Meozzi	Martina			X
Mercati	Elisa			X
Mignolini	Massimo	X		
Mignolini	Oriana		X	
Minestrini	Daniele			X
Morbidelli	Sonia			X
Morini	Giovanni			X
Nutrica	Massimiliano			X
Palazzoli	Silvano			X
Pasqui	Luigino			X
Pazzi	Katia			X
Pecchioni	Susanna			X
Peli	Giuliana			X
Pierini	Matteo			X

Pierini	Cristina		X	
Pietro Izzo	Mario			X
Poggini	Elena			X
Poletto Silvio	Francesco	X		
Pozzesi	Nicola			X
Proietti	Rosa		X	
Prosperi	Eleonora		X	
Radi	Nadir			X
Rossetti	Angelo		X	
Rossi	Maurizio	X		
Scateni	Mara			X
Smacchia	Nicola			X
Spelli	Sandro			X
Tagliaboschi	Annarita		X	

Tanzi	Matteo			X
Torrioli	Rita			X
Ugolini	Simona		X	
Veschi	Alfio	X		
Vinsienti	Mohamed			X
Zazzi	Agnese			X





Attestato "B" Atto
N° 6657/4808 di NEP.

Statuto

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata:

"Pubblica Assistenza Tifernate Croce Bianca organizzazione di volontariato - E.T.S."

(o anche, in forma breve, P.A.T. Croce Bianca ODV - E.T.S.)
con sede in via Luigi Angelini n. 18 - 06012 Città di Castello (PG).

L'emblema dell'associazione è costituito da "Una croce bianca con al centro il simbolo sanitario e inscritta in un cerchio nel cui anello esterno è riportata la scritta P.A.TIFERNATE CROCE BIANCA.

L'organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere le unità locali operative quali succursali, filiali o uffici amministrativi nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Spetta invece agli associati, tramite l'assemblea straordinaria, decidere il trasferimento della sede associativa in un Comune diverso da quello attuale, sempre all'interno della Regione.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione finalizza il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:



Intesa

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità:
 - a. assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - b. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza o/e auto medica per feriti e ammalati;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali a favore degli anziani e di tutti i soggetti che abbiano bisogno di collaborazione e di aiuto con particolari condizioni sociali o ambientali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione e/o trasporto di sangue e organi;
- g. svolge attività sociali- sanitarie per conto di enti pubblici;
- h. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i. organizza corsi di formazione ai volontari e alla popolazione per il soccorso e per l'attività di protezione civile, nonché corsi di formazione sanitaria per i volontari e per la popolazione;

j. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

k. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

l. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

m. organizza la formazione, il funzionamento ed il coordinamento di squadre di pronto intervento in caso di calamità naturali e di emergenze generali e/o particolari, in collaborazione con gli enti competenti;

n. promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi di onoranze funebri;

o. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

p. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

q. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e promuove la cultura della legalità, della pace e della non violenza;

r. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

s. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

t. attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse strumentale alle attività di generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore

u. svolge la sua attività in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Ai fini di cui sopra, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni economiche e finanziarie che verranno reputate utili o soltanto opportune al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione opera in piena autonomia e collabora con tutti gli enti pubblici competenti nei settori interessati dalle varie attività. A tal fine potrà stipulare apposite con-

M. Mammola

Stampa circolare dell'Associazione ANPAS di Cassino (FR) con data 10/10/2011

Inter

venzioni.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria⁽⁴⁾ la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai

18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale, comunque detti soci non possono essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Gli associati che non avranno ancora compiuto la maggiore età saranno rappresentati, per ogni rapporto con l'associazione, dagli esercenti la potestà genitoriale, anche per quanto riguarda il diritto di voto in assemblea.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) rispettare il segreto professionale;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- e) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- f) nell'espletamento di un'attività di volontariato essere provvisti di divisa e tessera di riconoscimento.

Art. 9 - Incompatibilità

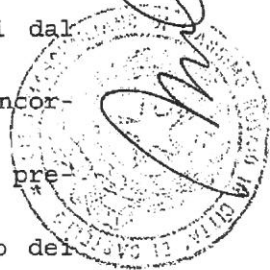
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

Procedimento



francesi

- per morosità;
- per decadenza;
- per esclusione;
- per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e i regolamenti sociali renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'associazione.

e) Perde la qualità di socio che arrechi danni gravi, morali e materiali all'associazione o che fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

f) Perde la qualità di socio venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

g) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) c) d) e) f), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) c) d) e) f) , il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

I provvedimenti di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio economico

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse

di cui all'art. 4 lettera t) dello statuto. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera t) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali e contributi degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni o liberalità che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione;
- f. da contributi di organismi internazionali
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie
- h. da attività di raccolta fondi
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera t).

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

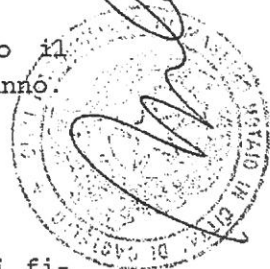
Tale patrimonio è composto da:

1. Un fondo di dotazione patrimoniale indisponibile costituito da:

Conferimenti di denaro, beni mobili e immobili;

Utilità patrimoniali con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

Lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio



Intesa

Direttivo, che non siano espressamente destinati a fondo di gestione;

Titoli pubblici e privati che non siano espressamente destinati a fondo di gestione.

2. Un fondo di gestione costituito da:

dalle quote sociali e contributi degli aderenti;

da contributi di privati;

da rimborsi spesa derivanti da convenzioni;

da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni o liberalità che non siano espressamente destinati a fondo di dotazione patrimoniale;

da contributi di organismi internazionali;

da rendite patrimoniali e finanziarie;

da attività di raccolta fondi;

da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera t).

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio direttivo;

c. il Presidente;

d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano

rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'Associazione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Se delibera, invece, sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci

Proceduto

Proceduto

aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora per due convocazioni consecutive e con lo stesso ordine del giorno l'assemblea straordinaria non raggiungesse il numero legale, alla terza convocazione l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti comunque superiore al numero dei consiglieri presenti.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non

soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari di consiglieri da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.
2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore

Procedimento



Intesa

sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo

statuto nazionale di Anpas;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 (sessanta) giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci.

La delibera di rigetto viene emessa in forma motivata;

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

1. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giu-



firmato

diziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, sono riservati all'assemblea dei soci; sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice-presidente.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci e non soci, dura in

carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Il collegio dei Proviviri è competente a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra singoli soci e l'Associazione, nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e il lodo arbitrale è impugnabile soltanto davanti alla Magistratura. I Soci saranno coperti da polizza assicurativa contro i rischi per infortuni e malattie, conseguenti allo svolgimento dell'attività associativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

[Handwritten signature: M. D'Amico]
[Circular stamp: ASSOCIAZIONE...]
[Handwritten signature: Silvia Celleri]

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38- Scioglimento dell'Associazione

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previa gli adempimenti di legge, sarà devoluto alle Associazioni aderenti all'ANPAS Nazionale esistenti nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

(4) Aggiungere: "(o ed altro organo eletto dalle medesime)". *inagostale*

[Handwritten signature]

